



LO STRANO CASO DELLE ELEZIONI EUROPEE NEL REGNO UNITO IN TEMPO DI BREXIT

DI PIETRO MANZINI^{1*}

SOMMARIO: 1. Introduzione. - 2. La questione delle elezioni europee nella procedura della Brexit. - 3. L'obbligo di partecipazione alle elezioni europee del Regno Unito: dubbi di legittimità e incongruenze istituzionali. - 4. La legittimità di una decisione di sospensione della partecipazione alle elezioni europee.

1. Introduzione

‘Surreale’ è l’aggettivo sovente usato nella stampa britannica per definire la circostanza che il paese si appresta a partecipare alle elezioni per il Parlamento europeo del 23-26 maggio 2019, dopo aver deciso, quasi tre anni prima (con il referendum del 23 giugno 2016), di recedere dalla Unione europea. Questa partecipazione è stata letteralmente imposta dal Consiglio europeo al Regno Unito in sede di concessione della seconda proroga del termine di recesso previsto dall’art. 50, par. 3.

Le ragioni di questa scelta non sono chiare. Potrebbe essere il frutto di una politica di *‘kicking the can down the road’* ossia di un ricercato mantenimento dello *status* di piena *membership* del Regno Unito, nella speranza che lo stesso torni sulla propria decisione e revochi il recesso. In tal caso v’è poco da aggiungere dal punto di vista giuridico, anche se sembra più probabile che la scelta possa sortire l’effetto contrario a quello ricercato; nel senso che l’obbligo di partecipazione alle elezioni europee dopo un referendum che ha sancito l’uscita dall’Unione potrebbe irritare l’elettorato britannico e spingerlo a inviare a Strasburgo molti parlamentari radicalmente contrari all’Unione.

Tuttavia è possibile che sull’obbligo di partecipare alle elezioni europee abbia influito (anche) una certa lettura del par. 3 dell’art. 50; prevedendo che i trattati UE ‘cessano di essere applicabili’ al momento dell’entrata in vigore dell’accordo di recesso, tale disposizione potrebbe essere intesa come implicante un dovere di partecipazione dello Stato interessato a *tutti* gli elementi della vita istituzionale europea sino al momento del suo recesso effettivo.

*Professore ordinario, Università di Bologna.

Le riflessioni che seguono conducono a conclusioni diverse a quelle del Consiglio europeo. Si argomenterà, per un verso, che l'obbligo di partecipazione alle elezioni europee, nei termini imposti al Regno Unito, presenta profili di dubbia legittimità e comporta notevoli incongruenze istituzionali. Per altro verso, si rileverà che un'interpretazione dell'art. 50 alla luce di Trattati, ispirata a quella effettuata dalla Corte di giustizia nella sentenza Wightman², conduce piuttosto nel senso di ammettere la possibilità di una decisione di sospensione della partecipazione alle elezioni europee dello Stato in fase di recesso, con salvaguardia del buon funzionamento delle istituzioni europee e senza pregiudizio effettivo dei diritti dello Stato e dei suoi cittadini nel caso in cui essi decidessero di non uscire dalla casa europea.

2. La questione delle elezioni europee nella procedura della Brexit.

Nella procedura di recesso dall'Unione europea scandita dall'art. 50 TUE, il Parlamento europeo gioca un ruolo importante, ma limitato. Ai sensi del par. 2 della norma esso è chiamato a dare la propria approvazione all'accordo di recesso negoziato con lo Stato interessato, prima che il Consiglio lo possa concludere a nome dell'Unione. Il Parlamento potrebbe dunque respingere l'accordo, imponendo una sua rinegoziazione. Tuttavia, in considerazione del fatto che tale accordo mira a determinare le modalità di recesso dello Stato interessato, la reiezione dello stesso da parte del PE appare una ipotesi piuttosto remota, e confinata a circostanze improbabili quali ad esempio il fatto che taluni elementi dell'accordo mettano a rischio il funzionamento del sistema istituzionale dell'Unione o i diritti conferiti a suoi cittadini.

L'applicazione concreta dell'art. 50 al processo di uscita del Regno Unito dall'Unione, vicenda ormai universalmente nota come Brexit, ha però posto in luce che, al di là delle previsioni normative, il Parlamento europeo - e in particolare le elezioni per la formazione dello stesso - rappresenta una sorta di convitato di pietra con il quale la procedura di recesso si trova, suo malgrado, a fare i conti.

Tale circostanza risultava in trasparenza sin dalla lettera di notifica della decisione di recesso, inviata dal Regno Unito, ai sensi dell'art. 50, par. 2, il 29 marzo 2017 con l'intento di concludere il negoziato con l'Unione nei due anni previsti dal par. 3 della medesima norma, ossia entro il 30 marzo 2019, in tempo per evitare che il paese dovesse predisporre per partecipare elezioni europee previste per il 23-26 maggio dello stesso anno. Ma il ruolo centrale nella procedura di recesso delle elezioni del Parlamento europeo è apparso con clamore in occasione della prima decisione di proroga del termine di cui al par. 3³. Nella circostanza il Regno Unito, nella esplicita convinzione che non fosse opportuno che il paese partecipasse alle elezioni europee, aveva presentato, il 20 marzo 2019, la richiesta di proroga fino al 30 giugno dello stesso anno, data individuata alla luce del fatto che il 2 luglio si sarebbe riunito per la prima volta il nuovo Parlamento europeo. Il Consiglio europeo, a sua volta, aveva acconsentito ad una proroga articolata su due date: a) fino al 12 aprile 2019, in quanto data ultima per il Regno Unito per pubblicare l'avviso di convocazione delle elezioni europee; ovvero b) fino al 22 maggio, giorno antecedente all'inizio delle procedure di voto per il Parlamento europeo (23-26 maggio), ma a condizione che l'accordo di recesso fosse approvato dalla Camera dei comuni nella settimana successiva (ossia entro la prevista data del 29 marzo 2019). Nella sua decisione

² Sentenza del 10 dicembre 2018, Wightman e a., C- 621/18. Per i primi commenti sulla stessa si veda in particolare, S. CRESPI, *Spunti di riflessione a margine della sentenza della Corte di giustizia relativa al diritto degli Stati membri di revocare la notifica di recesso dall'Unione europea*, in questa Rivista, n. 1, 2019.

³ Decisione (UE) 2019/476 del Consiglio europeo adottata d'intesa con il Regno Unito, del 22 marzo 2019, che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE (GU L 80I del 22.3.2019, pag. 1).

di concessione di proroga, Consiglio aveva esplicitamente affermato che se il 23-26 maggio 2019, il Regno Unito era ancora uno Stato membro, esso era soggetto ‘all’obbligo di tenere le elezioni del Parlamento europeo conformemente al diritto dell’Unione’.

Tuttavia, il ruolo delle elezioni europee è diventato cruciale in occasione della seconda decisione di proroga del termine previsto dal par. 3 dell’art. 50⁴. Nella sua richiesta, il Governo del Regno Unito aveva ripetuto che a suo avviso non era opportuno che i cittadini britannici partecipassero alle elezioni per il Parlamento dell’Unione e aveva di nuovo indicato il 30 giugno 2019 come data ultima per concludere la procedura di recesso. Il Consiglio europeo questa volta ha concesso una proroga ‘semi-flessibile’, ossia sino al primo giorno del mese successivo a quello in cui entrambe le parti hanno completato le procedure di ratifica, ma in ogni caso non oltre il 31 ottobre 2019. Il Consiglio tuttavia ha precisato che tale ulteriore proroga non doveva compromettere il regolare funzionamento dell’Unione e delle sue istituzioni e che ciò comportava due tipi di conseguenze. Anzitutto, fino al giorno del suo effettivo recesso, il Regno Unito continuava ad essere uno Stato membro con tutti i diritti e gli obblighi derivanti dai trattati. Esso pertanto doveva prendere tutte le misure necessarie per tenere le elezioni europee e darvi regolarmente corso nel caso la Camera dei Comuni non avesse ancora ratificato l’accordo di recesso nelle date del voto (23-26 maggio). Il mancato rispetto di questo obbligo, avrebbe comportato la cessazione automatica della proroga e la conseguente fuoriuscita del Regno Unito il 31 maggio 2019. In secondo luogo, il Regno Unito, per tutto il tempo della proroga, doveva rispettare il principio di leale cooperazione secondo modalità che rispecchiassero il suo status di Stato membro in fase di recesso, facilitando l’Unione nell’adempimento dei suoi compiti e astenendosi da qualsiasi misura che rischiasse di mettere in pericolo la realizzazione dei suoi obiettivi, in particolare in sede di partecipazione al processo decisionale.

3. L’obbligo di partecipazione alle elezioni europee del Regno Unito: dubbi di legittimità e incongruenze istituzionali.

La posizione del Consiglio europeo, che sostanzialmente ha imposto al Governo inglese di partecipare alle elezioni anche contro l’opinione contraria di quest’ultimo, potrebbe apparire *prima facie* in linea con quanto disposto dallo stesso art. 50, par. 3. Tale disposizione, prevedendo che i trattati cessino di essere applicabili allo Stato interessato a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’accordo di recesso o, in mancanza, due anni dopo la notifica dell’intenzione di recedere, sembra stabilire che lo Stato membro, anche nel periodo successivo alla formale comunicazione di recesso, continua ad essere soggetto a tutti gli obblighi e a beneficiare di tutti i diritti derivanti dai trattati. E pertanto anche il diritto/dovere di partecipare alla formazione del Parlamento europeo.

Ciò nondimeno questa posizione presenta profili di dubbia legittimità e comunque evidenti incongruenze istituzionali.

Iniziando dai dubbi di legittimità, solleva più di una perplessità il fatto che il Consiglio europeo abbia stabilito che se il Regno Unito non partecipa alle elezioni del 23-26 maggio, la proroga concessa decade automaticamente il 31 maggio e conseguentemente, il 1 giugno 2019, lo Stato cessa di essere membro dell’Unione⁵. Una simile condizione è evidentemente

⁴ DECISIONE (UE) 2019/584 DEL CONSIGLIO EUROPEO adottata d’intesa con il Regno Unito dell’11 aprile 2019 che proroga il termine previsto dall’articolo 50, paragrafo 3, TUE (GU L 101 del 11.4.2019, pag.1).

⁵ In base al considerando n. 10: “Tale ulteriore proroga non deve compromettere il regolare funzionamento dell’Unione e delle sue istituzioni. Ne consegue inoltre che il Regno Unito continuerà a essere uno Stato membro fino alla nuova data di recesso, con tutti i diritti e gli obblighi a norma dell’articolo 50 TUE, e che ha il diritto di revocare la sua notifica in qualsiasi momento. Se il 23-26

assimilabile ad una espulsione di uno Stato per violazione del diritto dell'Unione, conseguenza che, com'è noto, non è prevista dai trattati, e la cui inammissibilità è stata ribadita nella sentenza Wightman proprio in relazione all'interpretazione dell'art. 50⁶. La condizione posta dal Consiglio è anche in contraddizione con il principio che esso intende affermare, ossia che i trattati si applichino integralmente anche allo Stato in fase di recesso; se così è, il mancato rispetto dell'impegno di partecipare alle elezioni europee dovrebbe essere oggetto di una procedura di infrazione ai sensi degli articoli 258 o 259 del TFUE, e non di una espulsione.

Venendo alle incongruenze istituzionali, vanno ricordate le funzioni cruciali del Parlamento europeo. A norma dell'art. 14, par. 1, esso esercita, congiuntamente con il Consiglio, la funzione legislativa e quella di bilancio; esercita funzioni di controllo politico e consultive, ed elegge il Presidente della Commissione. Ora, nel caso – assai realistico - in cui il Regno Unito debba utilizzare l'intero periodo di proroga per approvare l'accordo, ossia sino al 31 ottobre 2019 (e forse oltre?), i parlamentari inglesi eletti il 23-26 maggio parteciperanno alla adozione di numerose decisioni importanti per il futuro dell'Unione, ponendo un problema se non di legittimità formale⁷ quanto meno di opportunità politica. Ad esempio, per limitarsi alle decisioni del Parlamento di profilo istituzionale che dovranno essere sicuramente assunte entro ottobre 2019 – quindi con la probabile partecipazione dei parlamentari britannici – figurano l'elezione del Presidente della Commissione per il quinquennio 2019-2024, le audizioni dei candidati proposti dal Consiglio quali membri della Commissione, l'approvazione collettiva del Presidente, dell'Alto rappresentante per la politica estera e degli altri membri della Commissione, l'approvazione del *Multiannual financial framework* per il periodo 2021-2027, nonché la stessa approvazione dell'accordo di recesso con il Regno Unito e dello strumento contenente il quadro delle future relazioni con tale paese⁸. Ma soprattutto la partecipazione ad una elezione europea di uno Stato che ha deciso di abbandonare l'Unione pare incongrua rispetto al principio di democrazia. Qualunque significato voglia attribuirsi a tale principio esso è comunque legato ad una chiara correlazione tra i rappresentanti e rappresentati, perché da ciò deriva sia l'obbligo di *accountability* politica dei primi, sia il dovere di osservanza dei provvedimenti di carattere generale da parte dei secondi. Tale correlazione non esisterebbe per tutti gli atti adottati dal Parlamento europeo a cui partecipano i deputati britannici e che sono destinati ad avere effetti nel tempo successivi al recesso del Regno Unito.

In relazione a tali problemi, il richiamo al rispetto del principio di leale cooperazione effettuato dal Consiglio europeo nella decisione di seconda proroga è del tutto inoperante. Infatti tale principio può applicarsi alle istituzioni e agli Stati, ma non è in alcun modo possibile esigerne l'osservanza da parte di parlamentari. Il Parlamento europeo può e deve, conformemente all'art. 4.3 TUE, assicurare una leale cooperazione con gli altri organi

maggio 2019 sarà ancora uno Stato membro e se non avrà ratificato l'accordo di recesso entro il 22 maggio 2019, il Regno Unito sarà soggetto all'obbligo di tenere le elezioni del Parlamento europeo conformemente al diritto dell'Unione. *Qualora le suddette elezioni non abbiano luogo nel Regno Unito, la proroga dovrebbe terminare il 31 maggio 2019*" (enfasi aggiunta).

⁶ Sentenza Wightman e a., cit, ptt. 67-68.

⁷ Sul piano formale la legittimità degli atti del Parlamento europeo potrebbe essere giustificata in base al principio secondo il quale sono validi gli atti presi conformemente alle norme applicabili al tempo in cui sono stati adottati (*tempus regit actum*).

⁸ Secondo alcune previsioni effettuate a meno di 20 giorni dalle elezioni nel Regno Unito, almeno 30 dei 73 seggi britannici, potrebbero essere occupati da parlamentari eletti con il partito 'Brexit Party' di Nigel Farage. Vieni da chiedersi quale sarà l'orientamento e gli interessi di questi parlamentari 'europei' in occasione delle votazioni relative alle scelte menzionate. Si veda al riguardo: G. Miller, *Want to stop Nigel Farage storming the European elections? Then vote tactically*, The Guardian, 2 May 2019.

dell'Unione e con gli Stati membri nel quadro delle relazioni istituzionali⁹, ma nell'elaborazione del processo legislativo e nell'effettuazione del controllo politico le scelte del Parlamento emergono necessariamente solo sulla base di maggioranze politiche e di rappresentanze di interessi.

Ci pare che una decisione del Consiglio europeo di sospensione della partecipazione del Regno Unito alle elezioni europee, ovviamente concordata tra quest'ultimo, possa stemperare le incongruenze istituzionali segnalate.

Tecnicamente essa non presenta difficoltà significative. Allo stato, la composizione del PE è regolata dalla Decisione del Consiglio europeo 2018/937¹⁰ che dispone una riduzione del numero di parlamentari con una parziale redistribuzione di seggi ex-britannici a favore di alcuni Stati membri. La decisione prevede tuttavia che nel caso in cui il Regno Unito sia ancora uno Stato membro all'inizio della legislatura 2019-2024, il numero dei rappresentanti al Parlamento europeo eletti per ciascuno Stato membro che si insedieranno sia quello previsto dalla precedente decisione 2013/312/UE¹¹ del Consiglio europeo (art. 3) e ciò fino a quando il recesso del Regno Unito non sarà divenuto giuridicamente efficace. Con la propria decisione di sospensione, il Consiglio europeo potrebbe modificare la decisione n. 2018/937 nel senso di prevedere che la composizione del PE sia quella prevista dalla precedente su decisione del 2013, ma che il contingente dei parlamentari britannici possa essere individuato elettivamente anche in un secondo tempo, nel caso di revoca della notifica di recesso. Nel caso in cui invece il recesso diventi effettivo, la decisione del Consiglio dovrebbe prevedere la nomina degli eletti aggiuntivi secondo le modifiche previste dalla decisione del 2018.

Vale la pena sottolineare che una integrazione della *membership* del Parlamento europeo in un tempo successivo alla sua originaria formazione non sarebbe un fenomeno inedito. Una situazione analoga si è ad esempio concretizzata nel 2013 in occasione dell'adesione della Croazia, la quale ha proceduto - per forza di cose - alla formazione (elettiva) del suo contingente ben quattro anni dopo le elezioni negli altri Stati membri.

4. La legittimità di una decisione di sospensione della partecipazione alle elezioni europee.

Sarebbe legittima una decisione adottata nel quadro dell'art. 50, par. 3 dal Consiglio europeo, d'intesa con lo Stato interessato, di proroga del termine di recesso con contestuale sospensione della partecipazione di quest'ultimo alle elezioni europee?¹²

Dato che la Corte di giustizia si è già pronunciata nella sentenza *Wightman* circa l'interpretazione dell'art. 50 e segnatamente, dei poteri che possono implicitamente ricavarsi dallo stesso, per rispondere a tale domanda è opportuno riferirsi agli argomenti e alla linea di ragionamento contenuti in tale sentenza.

In quest'ottica, va ricordato che nella sua pronuncia la Corte ha constatato che un diritto non previsto dall'art. 50 – nel caso, quello di revoca unilaterale della notifica di recesso – può essere ciò nonostante riconosciuto se esso si ricava alla luce dei Trattati complessivamente considerati. La Corte ha ricordato che quando si interpreta una norma dell'Unione occorre

⁹ V. art. 13, par. 2 e art. 4, par. 3 del Trattato sull'Unione europea.

¹⁰ DECISIONE (UE) 2018/937 DEL CONSIGLIO EUROPEO del 28 giugno 2018 che stabilisce la composizione del Parlamento europeo (GU L 165 I/1, del 2.7.2018).

¹¹ Decisione del Consiglio europeo 2013/312/UE, del 28 giugno 2013, che stabilisce la composizione del Parlamento europeo (GU L 181 del 29.6.2013, pag. 57).

¹² Sulla questione si veda il *paper* non pubblicato di Lord Anderson of Ipswich K.B.E., P. Moser, M. Demetriou, J. Coppel, P. Eeckhout, E. Mockford, *Timing of Brexit – European parliamentary elections – Opinion*, 28 March 2019, (di seguito citato come AA. VV. 'Timing of Brexit').

tenere conto non soltanto della formulazione di quest'ultima e degli obiettivi da essa perseguiti, ma anche del suo contesto e dell'insieme delle disposizioni del diritto dell'Unione¹³.

Per quanto attiene la formulazione dell'art. 50, par. 3 va anzitutto osservato che tale disposizione stabilisce che i trattati non siano più applicabili allo Stato interessato a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo che determina il recesso ovvero, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica dell'intenzione di recedere. Nella sentenza RO¹⁴ la Corte ha precisato che la mera notifica da parte di uno Stato membro della propria intenzione di recedere non ha l'effetto di sospendere l'applicazione del diritto dell'Unione nello Stato che ha notificato e pertanto tale diritto è pienamente vigente in tale Stato sino al suo effettivo recesso¹⁵. Tuttavia, la circostanza che la mera notifica non provochi la disapplicazione del diritto dell'Unione, non implica necessariamente che essa non debba avere alcuna conseguenza. Con tale notifica lo Stato manifesta, nei termini formali richiesti dal par. 1 dell'art. 50, la sua volontà di non voler più proseguire nel processo di integrazione europea e di collocarsi nella prospettiva, temporalmente ben definita dal par. 3, di abbandono degli impegni comuni. Questo atto formale non può non comportare un affievolimento del legame politico e istituzionale tra lo Stato interessato e l'Unione. Il par. 3 dell'art. 50 chiarisce che fino al recesso effettivo i trattati continuano ad applicarsi ma non afferma, nemmeno implicitamente, che mediante accordo *ad hoc* non possano essere presi provvedimenti coerenti con la nuova situazione giuridica in cui lo Stato interessato si è collocato e funzionali al buon funzionamento dell'ordinamento giuridico europeo. Per altro verso, la sospensione della partecipazione alle elezioni europee si colloca in linee di continuità logica con il disposto del par. 4 dell'art. 50, il quale prevede che lo Stato membro che recede non partecipi né alle deliberazioni né alle decisioni del Consiglio europeo e del Consiglio che lo riguardano. Ciò col fine evidente di garantire un corretto svolgimento delle procedure decisionali di tali due istituzioni e per escludere ogni conflitto di interesse dello Stato in questione.

Venendo, in secondo luogo, agli elementi contestuali alla luce dei quali occorre valutare l'eventuale decisione di sospensione di partecipazione alle elezioni europee, viene in rilievo il principio di leale cooperazione fissato dall'art. 4, 3 TUE in virtù del quale l'Unione e gli Stati membri si rispettano e si assistono reciprocamente nell'adempimento dei compiti derivanti dai trattati. Esso impone agli Stati membri, tra l'altro, di facilitare l'Unione nell'adempimento dei suoi compiti e di astenersi da qualsiasi misura che rischi di mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi di quest'ultima. Come accennato, in occasione della seconda proroga questo principio è stato invocato dal Consiglio europeo per chiedere al Regno Unito di partecipare alle elezioni europee ma di astenersi da qualsiasi misura che rischiasse di essere pregiudizievole per l'Unione, in particolare in fase di processo decisionale. Tuttavia, come già sottolineato, il principio di leale cooperazione, evocato in questa prospettiva, è del tutto inoperante, perché il Parlamento europeo partecipa al processo decisionale come sede nella quale si forma la volontà politica dei cittadini europei, volontà che è incomprimibile nelle logiche di equilibrio inter-istituzionale che ispirano il principio in questione. In altri termini se i parlamentari britannici, per ragioni politiche insindacabili, intendono votare per un provvedimento contrario agli interessi dell'Unione, certamente il richiamo al rispetto del principio di cooperazione non serve ad impedirlo.

Tale principio può invece essere utilmente utilizzato come sfondo normativo per una decisione unanime del Consiglio europeo e dello Stato in fase di recesso, diretta alla sospensione del diritto/dovere di quest'ultimo di partecipazione alle elezioni europee. Tale concordata sospensione infatti realizzerebbe in maniera concreta e coerente un'astensione da

¹³ Sentenza Wightman, cit. pt. 46 e 47.

¹⁴ Sentenza del 19 settembre 2018, RO, C-327/18 PPU.

¹⁵ Sentenza RO, cit., ptt. 44 e 45.

parte dello Stato interessato da una condotta che rischia di frustrare gli obiettivi di rappresentanza democratica della volontà dei cittadini europei e di buon funzionamento delle istituzioni. Per altro verso, la suddetta sospensione trova una giustificazione sistemica e concettuale nella particolare ed eccezionale situazione in cui si trova lo Stato interessato dopo la notifica caratterizzata, come si è detto, dall'affievolimento del legame politico e istituzionale tra tale Stato e l'Unione.

In terzo luogo, per quanto riguarda le altre disposizioni rilevanti del trattato, occorre valutare come l'eventuale sospensione della partecipazione alle elezioni impatti sulle norme che riguardano la rappresentanza dei cittadini al Parlamento europeo.

A tale riguardo vengono in rilievo fondamentalmente tre disposizioni dei trattati. Anzitutto l'art. 10, par.2, TUE secondo il quale 'i cittadini sono direttamente rappresentati, a livello dell'Unione, nel Parlamento europeo', in secondo luogo l'art. 14, par. 2, che dispone che il Parlamento europeo 'è composto di rappresentanti di cittadini dell'Unione' ed infine l'art. 20, par. 1, del TFUE in base al quale è 'cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. Da una lettura coordinata di queste disposizioni discende che non esiste un diritto degli individui di rappresentanza al Parlamento europeo indipendente dall'appartenenza all'Unione del loro Stato di cittadinanza. Già questa constatazione consente di argomentare che se lo Stato di appartenenza manifesta formalmente l'intenzione di recedere dall'Unione e tale intenzione si è formata conformemente ai principi democratici che reggono gli ordinamenti degli Stati membri, la prospettiva di sospendere l'esercizio di un diritto connesso ad una cittadinanza che si è deciso di abbandonare non deve apparire inaccettabile o incoerente. Anzi, come dimostrano le posizioni sia del governo che di larga parte dell'opinione pubblica britannici, è piuttosto l'idea di dover di nuovo essere chiamati alla formazione di un organo che produrrà atti legislativi non rilevanti nel Regno Unito che appare bizzarra.

Questa constatazione è ulteriormente rafforzata dalla giurisprudenza della Corte. Da questa infatti si ricava che il diritto dell'Unione ammette che uno Stato membro possa, in talune circostanze, sospendere il diritto di rappresentanza alle elezioni europee dei propri cittadini¹⁶, ovvero anche, tramite la privazione della cittadinanza, sopprimere tale diritto in maniera definitiva¹⁷. Pertanto la sospensione del diritto di voto alle elezioni europee in vista della fuoriuscita definitiva dello Stato dall'Unione, con la possibilità di o confermare definitivamente la sospensione in caso di effettivo recesso, ovvero di riattivare il diritto in caso di revoca del recesso, non appare in contrasto con alcun principio fondamentale o norma dei trattati relativo alla rappresentanza politica dei cittadini europei¹⁸.

Infine, che la sospensione prospettata non confligge certo con lo scopo di creare una unione sempre più stretta tra i popoli d'Europa enfatizzato dalla Corte nella sentenza *Wightman*, come l'obiettivo a cui l'interpretazione delle norme dei trattati deve teleologicamente tendere¹⁹. Tale obiettivo infatti è comunque condizionato alla volontà sovrana degli Stati di far parte di tale processo di integrazione e nel caso di specie tale volontà è evidentemente venuta meno. Peraltro, va precisato che nell'ipotesi in cui il Regno Unito intendesse avvalersi del diritto di revoca unilaterale dell'intenzione di recedere, riconosciutogli dalla Corte in *Wightman*, la decisione di sospensione alla partecipazione alle elezioni europee verrebbe meno ed esso, come già osservato, potrebbe procedere all'elezione del proprio contingente di parlamentari anche se gli altri Stati membri via hanno già provveduto²⁰.

La conclusione a cui si giunge in base all'interpretazione dei trattati UE complessivamente considerati è corroborata dalle disposizioni della Convenzione di Vienna sul

¹⁶ Sentenza del 6 ottobre 2015, *Delvigne*, C-650/13, in part. pt. 52.

¹⁷ Sentenza del 12 marzo 2019, *M.G. Tjebbes, e altri* C-221/17, , pt. 39.

¹⁸ V. in senso conforme, AA. VV. *Timing for Brexit*, op. cit.

¹⁹ Sentenza *Wightman*, cit., pt 67.

²⁰ V. *supra*, nota 8.

diritto dei trattati. Infatti l'art. 57 di quest'ultima dispone che, anche in assenza di disposizioni pattizie che lo prevedano espressamente, l'applicazione di un accordo nei confronti di una parte può essere sospesa tramite il consenso di tutte le parti²¹. Nel caso della sospensione della partecipazione alle elezioni europee dello Stato in fase di recesso si tratterebbe di una sospensione decisa consensualmente, unicamente di una parte dei trattati UE e in considerazione di ragioni la cui fondatezza appare palese.

²¹ Ai sensi della norma menzionata : The operation of a treaty in regard to all the parties or to a particular party may be suspended: ... (b) at any time by consent of all the parties after consultation with the other contracting States.